Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Mercoledì 16 novembre — Numero 267

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

		anno		semestre		trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione	anno L.	**32**;	semestre L.	**17**;	trimestre L.	**9**
» a domicilio e nel Regno	» »	**36**;	» »	**19**;	» »	**10**
Per gli Stati dell'Unione postale	» »	**80**;	» »	**41**;	» »	**22**

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero **590** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Veduta la legge 11 luglio 1904, n. 396, per provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro fra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia:

Veduto il R. decreto 11 luglio 1904, n. 430, col quale fu costituito il Sindacato obbligatorio predetto e ne fu approvato lo statuto organico;

Vedute le modificazioni che il Comitato provvisorio costituito a norma degli art. 131 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, con deliberazioni del 2 agosto 1904 ha apportato allo statuto organico predetto per renderlo conforme alla legge 11 luglio 1904, n. 396;

Veduto il nuovo testo dello statuto organico contenente le modificazioni predette e le altre introdottevi a' termini dell'art. 132 del citato regolamento;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto organico del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortunî sul lavoro nella industria delle miniere di zolfo, con sede in Caltanissetta, nel testo annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Lo statuto predetto avrà effetto dal 1° ottobre 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo oservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Nuovo statuto del Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro fra gli esercenti le miniere di zolfo.

CAPO I.

Costituzione, sede, durata e scopo.

Art. 1.

È costituito un Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai addetti alle imprese di ricerca e di produzione dello zolfo nei terreni e nelle miniere della Sicilia a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Il Sindacato assume la denominazione di « *Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nella industria delle miniere di zolfo* », ed ha sede in Caltanissetta.

Per gli effetti della prima parte del presente articolo si considerano come imprese di ricerca e di produzione dello zolfo quelle che hanno ad oggetto lavori di scavo e di estirpazione, estrazione e fusione del minerale.

Art. 2.

Fanno parte del Sindacato coloro, per conto dei quali si svolgono le imprese indicate nell'articolo precedente, e che per legge devono o dovranno sostenere in Sindacato obbligatorio l'onere dell'assicurazione contro gl'infortuni del lavoro.

Si considerano esercenti di miniere coloro in nome e per conto dei quali le miniere sono coltivate, quando anche essi abbiano affidato ad altri, con contratto di cottimo, l'esecuzione dei lavori di coltivazione.

I proprietari delle miniere di zolfo che abbiano concesso ad altri l'esercizio di esse mediante un compenso, stabilito in una quota proporzionale del prodotto delle miniere medesime, non fanno parte del Sindacato; sono però obbligati al pagamento del contributo di cui negli articoli 28 e 29 del presente statuto sulla quota proporzionale dello zolfo ad essi spettante, o sono tenuti a rimborsare all'esercente il contributo che avesse eventualmente pagato su questa quota. Nel caso di sub-concessione nell'esercizio delle miniere, il sub-concedente è parificato al proprietario per gli effetti del presente articolo.

Art. 3.

Cesseranno di far parte del Sindacato coloro che abbiano interamente ceduto ad altri l'impresa, o che l'abbiano subgabellata, senza essersi in entrambi i casi riservata partecipazione al prodotto e dopo che tale cessione sia stata notificata al Sindacato, e il cessionario sia stato iscritto tra i soci dello stesso.

Art. 4.

Il Sindacato ha durata illimitata.

Art. 5.

Il Sindacato ha lo scopo:

a) di sostenere mutuamente l'onere della assicurazione degli operai addetti alle imprese di cui all'articolo 1, secondo la legge predetta e il relativo regolamento;

b) di provvedere efficacemente a prevenire gli infortuni e ad attenuarne le conseguenze, disponendo opportuna assistenza sanitaria; a tal uopo esso è facoltato a trattare con la istituzione della Croce Rossa convenzione che provveda anche in parte a soddisfare questo scopo;

c) di eccitare la unione tra gli esercenti a fine di comune utilità industriale.

Esso ha anche l'obbligo di sostenere, a norma dell'articolo 149 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, la spesa per i certificati medici indicati ai nn. 3 e 4 dell'articolo medesimo.

Art. 6.

Il Sindacato assume l'obbligo di pagare le indennità stabilite dalla legge anche in tutti i casi nei quali gli operai, colpiti da infortunio alla dipendenza di imprese che abbiano contravvenuto all'obbligo di partecipare al Sindacato o che siano comunque incorse nelle sanzioni di cui all'articolo 31 della legge, non possono ottenere la indennità dalle imprese medesime per insolvenza di esse.

Il Consiglio di amministrazione curerà di esperire, nei modi e termini di legge, l'azione di regresso contro chi di diritto; e di riscuotere le somme devolute al Sindacato secondo l'articolo 28 della legge (testo unico).

Art. 7.

Potrà il Sindacato assumere l'assicurazione della responsabilità civile che possa gravare sui soci, in seguito a condanna penale delle persone di cui essi debbano rispondere, secondo il Codice civile e secondo l'articolo 32, capoverso primo della legge.

Art. 8.

Il Sindacato farà in genere tutto ciò che possa servire alla migliore applicazione delle leggi e dei regolamenti di assicurazione degli operai e di polizia mineraria, in vantaggio degli operai e dell'industria zolfifera.

CAPO II.

Dei soci.

Formazione del ruolo dei soci - Iscrizione.

Art. 9.

Tutte le persone, di cui nell'articolo 2, che adempiono all'obbligo di partecipare al Sindacato, ne divengono soci.

Per adempiere all'obbligo predetto esse devono rimettere alla Presidenza del Comitato provvisorio, costituto a norma dell'articolo 131 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141:

a) copia autentica del titolo di proprietà o dell'atto secondo il quale si tiene l'esercizio della miniera o titoli legali equipollenti e che saranno restituiti;

b) un elenco nominativo degli operai occupati, al momento dell'invio dell'elenco, nei lavori d'inizio, esercizio o di ripresa dell'industria, e l'occupazione provvisoria o professionale di ciascuno di essi operai colla indicazione dei relativi salari giornalieri;

c) una dichiarazione dell'ammontare presuntivo dei salari che saranno pagati durante un anno di lavoro tenendo presenti il numero e l'occupazione degli operai denunciati per il certificato d'iscrizione e le mercedi che per gli stessi operai possa presumersi dover pagare nel corso di un anno.

d) un vaglia postale o bancario per una somma in ragione di L. 2 per ogni operaio a titolo di provvirio versamento per tassa d'iscrizione. Questa tassa è stabilita nella misura di L. 4 per ogni 1000 lire di mercedi corrisposte agli operai durante il periodo di 12 mesi successivi alla data dell'ammissione.

In base a questa misura sarà regolato definitivamente per ogni socio, alla fine del predetto periodo di 12 mesi, il pagamento della dovuta tassa d'iscrizione.

I soci che denunceranno nell'elenco un numero di operai diverso da quello effettivo o che segneranno nel libro di paga indicazioni false di mercede, sottostaranno, a titolo di multa, per tutto il bimestre in corso, ad un aumento di contributo nella misura che sarà determinata nel regolamento e in ogni caso non superiore al 25 per cento del contributo che sarebbe dovuto nel bimestre, in base alle mercedi, dal socio contravventore considerato quale contribuente diretto, giusta gli articoli 28 e seguenti del presente statuto.

Le imprese di nuovo impianto per adempiere all'obbligo di partecipare al Sindacato devono, prima di incominciare i lavori, presentare al presidente del Consiglio di amministrazione i documenti indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo. Per dette imprese il ragguaglio della somma definitiva da versarsi come tassa d'iscrizione sarà fatto in base alle mercedi corrisposte nel periodo dei primi 12 mesi posteriori al mese in cui avvenne l'ammissione.

Art. 10.

Nel caso di un esercizio che riguardi diversi soci o cointeressati proprietari del sottosuolo minerario è necessario che venga delegato uno degli interessati o un terzo estraneo a rappresentargli

nei rapporti col Sindacato e per tutte le pratiche dipendenti dalla legge sugli infortunî e dalle prescrizioni del presente statuto.

Art. 11.

Ogni mutamento, relativo alle persone indicate all'articolo 2, ogni sospensione definitiva o temporanea di lavori e ogni altro fatto, che possa influire sui rapporti tra i soci e il Sindacato, dovranno essere denunciati dal socio infra cinque giorni al Sindacato stesso.

Art 12.

Il Sindacato rilascia ad ogni socio un certificato d'iscrizione per ciascuna delle lavorazioni minerarie denunziate. Il certificato indicherà:

a) nome e cognome, paternità, residenza commerciale e domicilio eletto; e per le Ditte commerciali o Società industriali l'indicazione della ragione sociale; quella dell'atto pubblico di costituzione della Ditta o Società col nome, cognome e paternità della persona delegata a firmare ed a rappresentare la Ditta o la Società;

b) denominazione della solfara o del terreno dal quale si desuma la denominazione dell'industria, colla indicazione territoriale del comune e della provincia;

c) la indicazione del titolo o atto giusta l'articolo 9 lettera *a)*;

d) il numero totale degli operai risultanti dall'elenco nominativo, come alla lettera *b)* dell'articolo 9 e con la somma complessiva dei loro salari, nonchè l'ammontare presuntivo previsto dei salari che saranno pagati durante un anno, come è indicato nell'articolo 9, comma *c)*;

e) la somma versata alla cassa sociale a titolo di tassa di iscrizione.

Art. 13.

Ogni socio sottoscrive il certificato d'iscrizione in tre esemplari, due dei quali restano al Sindacato, uno per il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, l'altro per l'archivio del Sindacato, il terzo esemplare lo tratterrà per sè.

Art. 14.

Per tutti i movimenti e le variazioni, come all'articolo 12, capoversi *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, posteriori alla data del certificato d'iscrizione, il Sindacato emette *fogli di variazione*, in triplo esemplare e sottoscritti tanto dal socio iscritto che dal presidente e dal direttore del Sindacato. Questi fogli di variazione giovano al socio per la prova del corretto funzionamento della sua impresa e per il calcolo dei voti che gli spettano nelle assemblee.

Art. 15.

Per le conseguenze previste dall'articolo 28 della legge resteranno sospesi gli effetti del sindaco in rapporto a coloro fra i soci già iscritti che si rendessero inadempienti alle obbligazioni di pagamento previste nel presente statuto, salvo il diritto al Sindacato di costringerli al pagamento medesimo.

Art. 16.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare anche da persona estranea agli esercizi industriali, e questo rappresentante, del cui nome sia stata fatta annotazione nel certificato di iscrizione, assume anche il dovere di accettare nomina a cariche sociali.

Art. 17.

Per ogni controversia possibile fra i soci e il Sindacato rimane per essi domicilio eletto la città dove ha sede il Sindacato stesso ai fini di stabilire la competenza giudiziale o arbitramentale.

Delle cariche sociali.

Art. 18.

Ogni socio è obbligato ad accettare, almeno per le durata della prima nomina, le cariche sociali cui possa essere designato dall'assemblea; e di prender parte agli atti di amministrazione relativi alla carica cui venne designato.

Art. 19.

Ai soci e non soci chiamati ad esercitare cariche sociali, oltre il rimborso delle spese di viaggio, spetta un compenso del quale metà in misura fissa a fin d'anno e metà in medaglia di presenza.

Art 20

A tal uopo nella compilazione del bilancio sarà, alla parte passiva, iscritto il fondo per le rimunerazioni alle cariche sociali

Art. 21.

Qualora un socio, per ragioni di salute o di motivi imperiosi abbia prevenuto la presidenza del Sindacato, anteriormente alla convocazione dell'assemblea, della impossibilità di accettare cariche, il Consiglio d'amministrazione, riconoscendo validi i motivi addotti, ne darà comunicazione all'assemblea.

Art. 22.

Sarà nulla qualunque dichiarazione di rifiuto del socio contravventore alla disposizione dell'art. 18, ferme restando tutte le responsabilità della carica non accettata, quando trattisi di un membro del Consiglio d'amministrazione, che, col non intervento alle sedute senza giustificato motivo, accolto dal Consiglio d'amministrazione, concorra a farne rinnovare la convocazione per il non raggiunto numero prescritto per la validità delle deliberazioni. Al socio amministratore in tali condizioni saranno addebitate le spese e le medaglie di presenza pagate ai membri intervenuti alle sedute nelle quali non si potè deliberare

Art. 23

Lo stesso addebitamento di spese e di medaglie di presenza corrisposte ai consiglieri intervenuti alle sedute anche deliberative del Consiglio delle varie cariche sociali, sarà fatto a quel socio consigliere non intervenuto alle adunanze, senza giustificati motivi come all'articolo precedente, più di tre volte e per tutta la durata delle sue assenze

Queste multe saranno accreditate al fondo di riserva.

Dei soci che partecipano ai lavori dell'industria
e dei membri della famiglia

Art 24

Il Sindacato garentirà i beneficî dell'assicurazione a norma di legge anche ai soci esercenti intestatari dei certificati d'iscrizione, qualora essi abbiano dichiarato, nella domanda per l'iscrizione, la loro materiale partecipazione ai lavori della escavazione o dello esercizio delle solfare; e nel contempo abbiano indicato per sè un salario giornaliero convenzionale non superiore alla più alta retribuzione degli operai che lavorano a loro dipendenza o di altra persona occupata nella più vicina lavorazione mineraria, sempre entro il limite massimo di lire sette giornaliere.

Art. 25.

Per gli ascendenti, i figli e i fratelli dell'esercente iscritto oltre alla denuncia nominativa da farsi ai sensi dell'art. 9 *b)* del presente statuto, l'esercente dovrà prestabilire nella denuncia di esercizio i salari, che corrispondano al medio ordinario salario o guadagno netto di altri addetti alla stessa specie di lavoro, salvo che un salario più alto risulti da libretto di lavoro relativo ad opera prestata presso altra industria estranea al congiunto, per periodo non minore di sei mesi.

Art. 26

La denuncia, di cui agli articoli 24 e 25, deve farsi al Sindacato prima che comincino a prendere parte al lavoro gli stessi esercenti o i loro figli, fratelli o ascendenti.

Art. 27.

Gli esercenti lavoratori iscritti nelle condizioni di cui all'art. 24 pagheranno alla cassa del Sindacato una quota speciale di contributo sociale che sarà, anno per anno, stabilita dal Consiglio di amministrazione

CAPO III

Entrate del Sindacato.

Art. 28.

Le entrate del Sindacato sono le seguenti:

a) le quote di tassa di inscrizione di cui all'articolo 9, lettera *a)* del presente statuto;

b) i contributi ordinari indiretti da riscuotersi ai termini e

nei modi indicati nell'articolo seguente, in base alla legge 11 luglio 1904, n. 396;

c) i contributi ordinari diretti da pagarsi dai soci con lavorazioni improduttive, nella misura che, in relazione all'ammontare dei salari corrisposti agli operai, sarà stabilita, anno per anno, dall'assemblea generale in base all'ammontare delle indennità liquidate e presunte nell'anno precedente;

d) le rendite dei fondi sociali costituiti in riserve;

e) tutte le altre entrate e i proventi straordinari od improvisti.

Lavorazione improduttiva, agli effetti del presente statuto, è quella che si svolge nello sterile, fuori del perimetro dei terreni assegnati ad una lavorazione produttiva.

Art. 29.

Il contributo ordinario indiretto, di cui alla lettera *b* dell'articolo precedente, è ragguagliato alla quantità dello zolfo prodotto ed è stabilito nella misura di L. 1,50 per tonnellata di zolfo o di minerale di zolfo contenente più del 65 per cento di zolfo puro. Per gli sterri o minerali di zolfo contenenti il 65 per cento, o meno del 65 per cento, di zolfo puro, il contributo è ridotto ad un terzo della misura sopra stabilita.

Il contributo predetto, se lo zolfo, i minerali di zolfo e gli sterri di zolfo siano trasportati per ferrovia, viene riscosso all'atto in cui dalla stazione vicina ai luoghi di produzione sono spediti ai luoghi di trasformazione e di esportazione.

Ove il mittente dei trasporti per ferrovia di zolfo, minerali di zolfo e sterri di zolfo di cui sopra, non intendesse pagare direttamente il contributo, sarà invitato ad inserire nel documento di trasporto la richiesta di *spesa anticipata* a' termini dell' articolo 121 della tariffa per la rete Sicula e correlativi delle altre ferrovie dell'isola, per una somma corrispondente a quella del contributo.

L'ammontare del contributo e delle spese anticipate, sotto deduzione da queste ultime della provvigione stabilita dall' articolo 121 delle tariffe ed altri come sopra, sarà dalle Società esercenti le ferrovie della Sicilia corrisposto al Sindacato.

La ferrovia avrà diritto di rifiutare l'accettazione dei trasporti quando il mittente non paghi direttamente il contributo spettante al Sindacato o non si presti ad inserire nel documento di trasporto la richiesta della spesa anticipata.

Art. 30.

Gli esercenti che abbassano i loro zolfi ai porti di mare, per via ordinaria o per mare, debbono accompagnare la loro spedizione con bolletta ai magazzinieri inscrivendovi l'assegno della spesa di trasporto, aumentata del contributo ordinario indiretto nella misura indicata nell'articolo precedente, da corrispondersi dai magazzinieri stessi all'Amministrazione del Sindacato. Copia gemella della bolletta medesima sarà trasmessa alla presidenza del Consiglio d'amministrazione del Sindacato.

Il Consiglio d'amministrazione provvederà ai mezzi di controllo opportuni, che saranno stabiliti nel regolamento interno.

Art. 31.

I contributi diretti, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 28, saranno pagati in via anticipata entro i primi 5 giorni d' ogni bimestre sulla base dell'ammontare presuntivo dei salari che saranno corrisposti nel bimestre stesso, salvo a liquidare, alla fine di questo, il contributo definitivamente dovuto in proporzione alle mercedi effettivamente corrisposte dal socio agli operai.

La misura dei contributi diretti, finchè quello dei contributi indiretti sulla produzione si mantenga in L. 1,50 per tonnellata, sarà del 50 per mille delle mercedi, salva la facoltà all'assemblea di aumentarla o di diminuirla in proporzione dell' aumentata o diminuita misura dei contributi indiretti.

Art. 32.

Sugli zolfi trasportati per via ordinaria o per mare ai porti d'imbarco e occultati o non dichiarati, per sottrarsi al pagamento del contributo, si percepirà - oltre al contributo stesso aumentato del 4 per cento, per multa consentita dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, articolo 27 - anche, a titolo di penale, una somma non inferiore a L. 100, nè superiore a L. 1000, determinata, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione del Sindacato.

Le entrate di cui al presente articolo e all'articolo 28 - non destinate alla costituzione del fondo di riserva a norma delle disposizioni seguenti - servono a formare la riserva straordinaria del Sindacato.

Art. 33.

Quando le entrate risultino insufficienti a coprire le indennità per gli infortunî e le spese di esercizio del Sindacato, e il 50 per cento della riserva straordinaria non basti a far fronte al disavanzo previsto, il Consiglio di amministrazione convocherà straordinariamente l'assemblea generale per farsi autorizzare a chiedere al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il provvedimento atto a colmare il disavanzo previsto ed a far mantenere gl'impegni relativi all'esecuzione della legge.

Il disavanzo potrà essere presunto e calcolato in base ai dati relativi agli infortunî seguìti e denunciati nell'anno, e prima che il Sindacato abbia compiuto la liquidazione e il pagamento di tutte le indennità.

Riserve.

Art. 34.

L'Amministrazione del Sindacato è tenuta a formare un fondo di riserva ordinaria ed uno di riserva straordinaria.

Art. 35.

La riserva ordinaria *(fondo di garanzia)* tien luogo di cauzione per il funzionamento del Sindacato; la riserva straordinaria *(fondo di previdenza)* deve servire per supplire negli anni di eccezionali avvenimenti alla eventuale insufficienza dei fondi di esercizio.

Art. 36.

I fondi della riserva ordinaria devono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato e depositati presso la Cassa di depositi e prestiti con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli esercenti inscritti al Sindacato.

Per lo svincolo dei fondi predetti si osserveranno le norme stabilite nel titolo IV del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per lo svincolo delle cauzioni prestate dai Sindacati volontari di mutua assicurazione.

Art. 37.

La riserva ordinaria si forma con la tassa d'iscrizione e col prelevamento del 5 per cento sulle riscossioni dei contributi sociali, e tale prelevamento continuerà finchè l'ammontare della riserva predetta non sia uguale all'ammontare medio annuale delle indennità e delle spese occorrenti per il funzionamento del Sindacato, calcolate sui dati di un quinquennio.

Art. 38.

Sull'esperienza di un quinquennio di funzionamento del Sindacato, e dopo formata la riserva ordinaria nella misura prevista dall'articolo 37 del presente statuto, il Consiglio di amministrazione, previa deliberazione dell'assemblea generale dei soci, prenderà accordi col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per diminuire la misura dei contributi sociali, purchè la media annuale di quelli riscossi nel quinquennio, diminuiti della parte assegnata alla riserva ordinaria, risulti per più del 25 per cento superiore alla necessità del bilancio del Sindacato.

In caso di diminuzione di oltre il 5 per cento del contributo, a norma del presente articolo, potrà essere stabilito dall'assemblea uno speciale contributo a carico dei nuovi inscritti in linea di corrispettivo del diritto che questi vengono a conseguire sul fondo di riserva. Questo speciale contributo non potrà mai essere superiore alla differenza fra il contributo stabilito nell'articolo 29 del presente statuto e quello diminuito a norma del presente articolo; e di esso si terrà un conto a parte per far fronte ai rimborsi previsti nell'articolo 41.

Art. 39

Tutte le entrate straordinarie e gli avanzi di ogni esercizio, accertati con le norme del regolamento tecnico, si attribuiscono alla riserva straordinaria, la quale non può essere limitata.

Fra le entrate straordinarie sono comprese anche le indennità devolute al Sindacato per mancanza di aventi diritto e le somme devolute al Sindacato stesso a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 28 della legge (testo unico).

Art. 40.

Le riserve, in caso di scioglimento del Sindacato, si distribuiranno tra i soci in proporzione delle mercedi corrisposte e denunziate al Sindacato in tutto il periodo del suo funzionamento.

Art. 41.

Nel caso in cui uno dei soci abbandonasse completamente l'esercizio dell'industria, ai suoi diritti sulla riserva si farà fronte con una liquidazione contabile alla data del definitivo abbandono. Il pagamento di rimborso però gli verrà fatto quando i prelevamenti sulle riscossioni dei nuovi soci iscritti, come all'articolo 38, avranno raggiunto la somma necessaria ad operare il rimborso stesso.

Art. 42

Qualora l'esercizio dell'ex-socio sia passato ad un successore, senza alcuna speciale convenzione notificata al Sindacato relativamente ai diritti sui fondi di riserva per il caso di scioglimento, come all'articolo 40, la distribuzione sarà fatta a vantaggio del socio successore

Art 43.

I fondi costituenti la riserva straordinaria saranno impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da intestarsi al Sindacato o da depositarsi, in mancanza di questa intestazione, presso il Banco di Sicilia.

Ogni altra norma sui fondi sociali, sarà stabilita in un regolamento tecnico, compilato a cura del Consiglio d'amministrazione, approvato dall'assemblea, riveduto dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 44.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO IV.

Organi e funzioni.

Art. 45.

Organi del Sindacato sono:

a) l'assemblea generale dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) l'Ufficio di direzione dei servizi;
d) la Commissione di vigilanza;
e) i revisori;
f) gli arbitri.

a) Dell'assemblea dei soci.

Art. 46.

L'assemblea generale dei soci giudica tutti gli atti del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio direttivo dei vari servizi coi quali svolgesi l'azione del Sindacato; e delibera sullo indirizzo sociale in conformità alla legge sugli infortunî ed ai regolamenti relativi all'applicazione della legge medesima.

Art. 47.

L'assemblea generale tiene sedute ordinarie e sedute straordinarie. Vi prendono parte i socî che siano muniti di certificato di iscrizione, e relativamente ai quali non siano sospesi, ai sensi dell'articolo 15, gli effetti del Sindacato.

Art. 48.

Nelle sedute ordinarie nomina e rinnova il Consiglio di amministrazione, i revisori e i membri della Commissione di vigilanza e gli arbitri; discute i rendiconti annuali del Consiglio d'amministrazione, delibera sui bilanci di ciascun esercizio annuale; delibera sulla convenienza di riassicurare parzialmente i rischi per mezzo della Cassa Nazionale o di altro Istituto, previo consentimento del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; e, in genere, esercita tutte le altre funzioni ad essa attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

Quando occorra la nomina del direttore, essa avverrà in assemblea generale.

Art. 49.

Nelle sedute straordinarie delibera su qualunque oggetto sia stato posto all'ordine del giorno.

Art. 50

Le assemblee saranno convocate, con anticipazione di giorni otto, mediante circolare raccomandata spedita a tutti i soci e mediante avviso pubblico in uno dei giornali quotidiani di Palermo.

Art. 51.

Le sedute ordinarie dell'assemblea generale dei soci avranno luogo nella prima quindicina di aprile e nella seconda quindicina di novembre di ogni anno, salvi i casi di giustificato ritardo. Le sedute straordinarie possono essere indette per qualunque epoca dell'anno purchè l'avviso ai soci venga dato sempre con otto giorni di precedenza.

Art 52.

L'avviso di convocazione, tanto per le sedute ordinarie quanto per quelle straordinarie, sarà accompagnato dall'ordine del giorno degli affari da trattare.

Art. 53.

L'assemblea in seduta straordinaria sarà convocata ogni qual volta lo creda opportuno il Consiglio di amministrazione, o su proposta di almeno due revisori, di almeno due membri della Commissione di vigilanza o di tanti soci che, secondo le più recenti denunzie di salari, dispongano di almeno 500 voti.

Art. 54.

L'ordine di convocazione sarà sempre dato dal presidente dell'assemblea.

Art. 55.

Il socio assente può farsi rappresentare per lettera di delega diretta al detto presidente, da altro socio che non sia membro del Consiglio di amministrazione. È ammessa la pluralità delle rappresentanze.

Art. 56.

Il socio che abbia sino a 25 operai a sua dipendenza, anche se addetti ad esercizi distinti, avrà diritto ad un voto; quelli con un maggior numero di operai a loro dipendenza avranno diritto ad un voto in più per ogni altri 25 operai. Un socio non potrà avere più di cento voti (2500 operai) qualunque sia il numero degli operai occupati a sua dipendenza.

Art 57.

Il numero degli operai per la determinazione del numero dei voti cui avrà diritto ciascun socio, si desumerà dai salari denunziati nell'ultimo bimestre precedente alla riunione dei socî, computando un operaio per ogni 500 lire di salari.

Art. 58.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per i casi preveduti nel successivo articolo 59.

Se però i soci presenti o rappresentati dispongono di un numero di voti inferiore ad un terzo dei voti di cui dispongono i soci in totale, i soci dissenzienti da una deliberazione presa dall'assemblea stessa, potranno, purchè dispongano di un numero di voti superiore ad un quinto del totale dei voti, appellarsi ad un'assemblea successiva da tenersi a distanza di non più di venti giorni dalla precedente. A tale scopo essi devono presentare al presidente dell'assemblea la domanda per la nuova convocazione entro otto giorni dalla deliberazione appellata.

Le deliberazioni dell'assemblea non saranno esecutive che dopo quindici giorni dalla data in cui furono prese, salvo il caso di appello di cui nella disposizione precedente.

Art. 59.

Per le riforme del presente statuto e per il cambiamento della sede del Sindacato devono essere presenti o rappresentati all'as-

semblea tanti soci che abbiano diritto ad una metà almeno del numero totale dei voti di tutti i soci del Sindacato calcolati secondo le norme dell'articolo 56.

Art. 60.

L'assemblea sarà presieduta da un socio all'uopo eletto, anno per anno, dall'assemblea stessa, la quale nominerà pure un vice presidente.

Art. 61.

Il segretario e tre scrutatori saranno scelti, volta per volta, dal presidente dell'assemblea.

Art. 62.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 63.

Il processo verbale dell'adunanza, redatto dal segretario, verrà letto e sottoposto, in fine di seduta, all'approvazione dell'assemblea, che potrà deferirne al Consiglio d'amministrazione la lettura e l'approvazione.

Art. 64.

Quando all'ordine del giorno si trovino oggetti di carattere tecnico, la Presidenza potrà ammettere nell'assemblea, al solo scopo di fornire chiarimenti e senza diritto di voto, qualche membro competente dell'Ufficio di direzione.

Art. 65.

I membri della Commissione di vigilanza, dei revisori e della Commissione sanitaria non soci possono assistere alla seduta, e, se invitati dalla Presidenza, prendere parte alla discussione; non hanno però diritto a voto, a meno che siano rappresentanti di soci.

Art. 66.

I proprietari delle miniere di zolfo, contemplati nel secondo capoverso dell'articolo 5 del presente statuto, che intendono esercitare il diritto di essere rappresentati nel Consiglio d'amministrazione del Sindacato, giusta l'articolo 4 della legge 11 luglio 1904, n. 396, devono notificare questo loro intendimento, con lettera raccomandata e della quale abbiamo ritirata ricevuta, alla presidenza del Sindacato, indicando il loro nome, cognome e residenza, e il nome, cognome e residenza di coloro ai quali hanno concesso l'esercizio delle miniere. In base a queste indicazioni la presidenza del Sindacato compilerà un elenco dei proprietari di miniere predetti.

b) Del Consiglio d'amministrazione.

Art. 67.

Il Consiglio d'amministrazione si compone di 10 membri, 8 da nominarsi dall'assemblea generale dei soci, 2 dai proprietari di miniere compresi nell'elenco, di cui al capoverso dell'articolo precedente.

Qualora nessuno dei proprietari di miniere abbia fatto alla Presidenza del Sindacato la notificazione, di cui nella prima parte del precedente articolo, tutti i dieci componenti del Consiglio d'amministrazione saranno eletti dall'assemblea generale dei soci.

Il Consiglio d'amministrazione nomina fra i suoi componenti un presidente e un vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre che siano presenti almeno sei consiglieri.

Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo.

Art. 68.

Sono eleggibili alla carica di consigliere d'amministrazione anche quelle persone alle quali i soci abbiano stabilmente affidato il mandato di rappresentarli nelle relazioni col Sindacato.

La carica di consigliere non è obbligatoria per i proprietari non esercenti; ma non si provvederà a surrogarli finchè la Presidenza non abbia ricevuto lettera di rifiuto o di dimissione, o dopo che per quattro successive assenze si dimostrino dimissionari volontari.

Art. 69.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica 2 anni; ma il primo anno se ne sorteggia metà e si provvede all'elezione parziale per completare il numero prescritto con l'articolo 66.

Il sorteggio è fatto in seno allo stesso Consiglio e la conseguente elezione suppletiva si fa nella prima seduta ordinaria, e almeno 8 giorni dopo del sorteggio, l'esito del quale viene partecipato ai soci nella circolare di convocazione dell'assemblea. Negli anni successivi escono di carica quelli che hanno compiuto il biennio.

Però ancorchè sia spirato il biennio i consiglieri, i revisori e gli arbitri durano in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 70.

Almeno venti giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, nella quale dovrà procedersi alla elezione delle cariche, la Presidenza del Sindacato inviterà i proprietari delle miniere, compresi nell'elenco indicati nel capoverso dell'articolo 66, a rimetterere con lettera raccomandata una scheda nella quale siano indicati il nome, cognome e residenza della persona che essi intendono nominare a rappresentarli nel Consiglio d'amministrazione. Si considereranno come non scritti i nomi eccedenti il numero dei rappresentanti dei proprietari che occorre nominare.

Ogni proprietario dispone di tanti voti di quanti ne dispongono coloro ai quali ha affidato l'esercizio delle miniere ed a lui designati nella notificazione fatta alla Presidenza del Sindacato, ai termini della prima parte dell'articolo 66.

S'intenderanno eletti come rappresentanti dei proprietari coloro che avranno riportato maggior numero di voti; l'assemblea generale dei soci designerà l'eletto fra coloro che avranno ottenuto parità di voti.

Se tutti i proprietari si astengono dalla nomina dei loro rappresentanti e ne nominano uno solo, l'assemblea generale dei soci elegge essa tanti membri quanti ne occorrono per completare il Consiglio d'Amministrazione.

Art. 71.

In caso di morte, di non accettazione o di dimissione, in qualunque tempo avvenuta, di uno o di entrambi i rappresentanti dei proprietari di miniere, il Consiglio d'Amministrazione, in unione dei ricevitori, chiamerà a surrogarli coloro che dopo gli eletti ebbero maggior numero di voti.

Rimanendo vacante nel corso dell'anno qualunque altro posto di consigliere, gli altri consiglieri, in unione ai revisori, procedono alla surroga del mancante, deliberando a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

I consiglieri nominati nei casi e con le norme del presente articolo, rimarranno in carica sino alla prossima assemblea ordinaria.

Art. 72.

Ogni anno il Consiglio d'Amministrazione procede alla nomina del suo presidente e del vice-presidente, che possono essere riconfermati.

Art. 73.

Il Consiglio d'amministrazione prepara i bilanci, stabilisce le norme per lo svolgimento dei varî servizi del Sindacato, propone la convocazione dell'assemblea generale dei soci; e nomina, su parere del direttore, il personale addetto ai servizi sociali.

Entro il primo bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio di amministrazione deve compilare il rendiconto di tale esercizio ed una situazione del patrimonio del Sindacato alla chiusura dell'esercizio stesso.

Il rendiconto, accompagnato dalla relazione dei revisori, sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ganerale ordinaria del mese di aprile.

Art. 74.

I regolamenti dovranno sempre essere approvati dall'assemblea generale, previo invio a ciascun socio di un esemplare dei regolamenti stessi.

Art. 75

Il solo presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza del Sindacato in giudizio e fuori.

Art. 76.

Se il presidente sia impedito ad esercitare la sua funzione, il vice-presidente lo sostituisce. E quando sia impedito il vice-presidente lo sostituisce il consigliere più anziano di nomina.

Art. 77.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad invito del suo presidente o per propria deliberazione, può riunirsi in città dell'isola diversa della sede.

c) Dell'Ufficio di Direzione dei servizî.

Art 78

Il direttore, eletto dall'assemblea, è il capo del personale addetto, secondo il presente statuto e secondo il regolamento, ai servizi sociali.

Art. 79.

Il direttore prepara per il Consiglio d'Amministrazione gli elementi tecnici e i dati statistici per la formazione dei bilanci: vigila sulla esattezza delle denunzie circa il numero di operai occupati nelle miniere dei soci e sulle variazioni mensili: sulla tenuta dei libri di paga e dei libretti di operai prescritti nell'articolo 13 del regolamento che fa seguito alla legge (testo unico) sugli infortunî e sulla esecuzione in generale di tutte le norme determinate dallo statuto e delle varie disposizioni della legge e del regolamento sugli infontunî del lavoro, escluse quelle relative alla prevenzione degli infortunî.

Art 80

Il direttore dà conto di tutti gli atti del suo ufficio al Consiglio d'amministrazione e ne risponde verso l'assemblea.

Art. 81.

Il direttore sarà nominato per un biennio. Se dentro il biennio, o almeno sei mesi prima del suo termine, non sarà votata in assemblea la sua disdetta per gravissimi motivi, la nomina diverrà definitiva Il direttore con ciò acquisterà diritto alla stabilità della carica e alla irriducibilità dello stipendio e non potrà essere revocato che per gravi motivi e con deliberazione dell'assemblea generale cui partecipino tanti soci presenti o rappresentati che dispongano di almeno tre quarti dei voti di cui dispongano i soci in totale.

Art 82.

Quando sorgano controversie tra il Sindacato e gli operai o i loro aventi diritto, sulle indennità richieste o dovute, ovvero sui fatti denunciati quali infortunî risarcibili ai sensi di legge, il direttore dà il suo avviso motivato e in iscritto al Consiglio di amministrazione sull'accoglimento o la reiezione delle richieste.

Il Consiglio consulterà un legale e ne provocherà il parere scritto per ogni domanda che faccia prevedere una contestazione giuridica; e potrà pure assistere lo stesso consulente legale alle sedute del Consiglio destinate all'esame delle domande o delle azioni da sperimentare innanzi ai magistrati competenti.

Nessuna lite sarà sostenuta senza autorizzazione del Consiglio d'amministrazione; e la scelta dei procuratori e difensori presso le varie sedi giudiziarie verrà fatta dal presidente.

Commissione sanitaria.

Art. 83.

Fa parte dell'Ufficio direttivo una Commissione sanitaria, nominata dal Consiglio d'amministrazione.

Nel regolamento interno ne verranno determinati il funzionamento e le attribuzioni.

Servizio di cassa

Distribuzione dei sussidi e pagamento delle indennità.

Art. 84.

I fondi sociali non investiti in titoli pubblici possono tenersi depositati alla cassa postale della sede del Sindacato con libretti intestati al presidente, il quale potrà delegare, per i prelevamenti, il vice presidente o il direttore Possono pure tenersi depositati presso le casse di risparmio ordinarie o presso il Banco di Sicilia in conto corrente

Art. 85

I sussidi settimanali agli operai temporaneamente invalidi al lavoro, a norma dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1904 (testo unico), vengono anticipati da ciascuno dei soci, dal quale gli operai dipendevano al momento dell'infortunio. Il socio ne darà avviso immediato al Sindacato, che lo rimborserà mensilmente.

Art. 86.

Il cassiere per le ordinarie spese non potrà tenere in cassa in contanti più di L. 1000.

Art. 87

Le indennità agli aventi diritto, diminuite delle somme anticipate come all'articolo 85, si pagano dal cassiere in base ad analogo mandato, che porti la firma del presidente e del direttore.

Art. 88.

Qualunque altro pagamento deve effettuarsi su mandato che porti la firma del presidente e del direttore.

Art. 89.

Le ricevute del Sindacato per somme riscosse sotto qualunque titolo devono portare le indicazioni della valuta ricevuta.

Art. 90.

Il Consiglio d'amministrazione determina l'entità e la forma della cauzione che deve prestare il cassiere.

Art. 91.

Ogni altra norma sul servizio di cassa sarà stabilita dal regolamento interno

d) Commissione di vigilanza.

Art 92

La Commissione di vigilanza si compone di tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci del Sindacato

Art 93.

La Commissione di vigilanza fa o dispone, ove occorra, le ispezioni principalmente delle solfare mancanti di direzione tecnica e delle lavorazioni nuove di ricerca, a scopo di prevenire gl'infortunî del lavoro

Art 94

La Commissione di vigilanza, sentito l'esercente, delibera, a maggioranza di voti, quali siano le inadempienze delle leggi e dei regolamenti in ordine al pericolo che può cagionare infortunî, e propone al Consiglio d'amministrazione gli opportuni provvedimenti Le sue deliberazioni, come le relazioni dei direttori o vice-direttori, sono visibili soltanto alle parti interessate.

Contro i provvedimenti della Commissione di vigilanza il socio ha diritto di ricorrere, entro 15 giorni da quello in cui gli saranno stati comunicati, all'Ufficio distrettuale del regio Corpo delle Miniere, che provvede definitivamente.

Art. 95.

La Commissione di vigilanza si riunisce una volta al mese o quante volte sia invitata dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 96.

I direttori e vice-direttori dei soci sono tutti obbligati a prestar servizio a disposizione della Commissione di vigilanza per non più di tre giorni consecutivi e per non più di una volta al mese, salvo i casi di giustificato impedimento.

Art. 97.

Per tale servizio l'Amministrazione del Sindacato corrisponde le diarie di vitto e di alloggio, e rimborsa le spese di viaggio.

Art. 98.

I direttori e vice-direttori dei soci, delegati dalla Commissione di vigilanza ai fini indicati negli articoli precedenti, vengono muniti di una lettera di delega a firma del presidente del Consiglio d'amministrazione e del membro più anziano della Commissione di vigilanza, per avere diritto di penetrare nelle miniere o nei luoghi da ispezionare.

Art. 99.

Alle riunioni della Commissione di vigilanza assiste il direttore.

Art. 100.

Le relazioni dei direttori dei soci, incaricati dei servizi d'ispezione, vengono fatte alla presidenza della Commissione di vigilanza, la quale ne trasmette copia alla Presidenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 101.

I membri della Commissione di vigilanza, che risiedono fuori di Caltanissetta, hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio oltre la medaglia di presenza che, ai sensi dell'articolo 19, spetta agl'investiti di cariche sociali.

e) Dei revisori.

Art. 102.

Nelle assemblee ordinarie di ciascun anno verranno eletti cinque revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti, soci o estranei.

Art. 103.

I revisori hanno le attribuzioni dei sindaci nelle Società commerciali.

Art. 104.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina dei revisori, ne fissa la retribuzione.

I revisori sono rieleggibili.

f) Degli arbitri.

Art. 105.

Le controversie che possono sollevarsi tra il Sindacato ed i soci, e in genere tutte le controversie che si connettono all'applicazione dello statuto e regolamenti, saranno deferite ad arbitri amichevoli compositori nominati anno per anno dall'assemblea nel numero di cinque, scelti fra soci ed estranei. Di essi, costituiranno il Collegio arbitrale tre per turno.

Art. 106.

Gli arbitri non saranno tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze e giudicheranno con le norme di procedura che più stimeranno opportune per la più semplice, breve, economica e chiara definizione della controversia.

CAPO V.

Tenuta di libri e libretti relativi alle mercedi e liquidazione delle indennità.

Art. 107.

I soci del Sindacato terranno il libro-matricola ed il libro-paga secondo le norme stabilite dal regolamento che fa seguito alla legge (testo unico) e secondo le altre norme e con quelle semplificazioni che verranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Dei libretti di lavoro.

Art. 108.

La Direzione del Sindacato, in base agli elenchi nominativi degli operai, forniti dai soci, domanderà ai comuni di origine le fedi di nascita, ed emetterà i libretti di lavoro previsti nell'art. 31 del regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico), discaricando dell'obbligo di emetterli i singoli associati.

Art. 109.

Le norme relative alla distribuzione ed alla rinnovazione dei libretti personali di lavoro verranno stabilite nel regolamento.

Disposizioni transitorie

—

a) Per la costituzione del primo Consiglio d'amministrazione e per tutte le altre cariche sociali dipendenti dalla nomina della prima assemblea generale, i soci sono obbligati ad accettare le cariche e sono soltanto validi i motivi di rifiuto che consentano di declinare le funzioni di tutore ai sensi del Codice civile.

Dopo l'approvazione del presente statuto e almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea, che deve procedere alla nomina del Consiglio d'amministrazione, la Presidenza del Sindacato, con avviso pubblicato su due almeno dei giornali che si pubblicano in Palermo, inviterà i proprietari delle miniere a fare, entro dieci giorni dalla data dell'avviso, la notificazione di cui all'art. 66 del presente statuto, e ad inviare in pari tempo, entro lo stesso termine, la scheda con l'indicazione del nome, cognome e residenza delle persone che intendono nominare a rappresentarli nel Consiglio d'amministrazione del Sindacato.

b) Il Consiglio d'amministrazione, appena costituito il Sindacato, curerà di preparare gli organici e convocherà al più presto l'assemblea per approvarli. Preparerà pure i regolamenti preveduti dallo statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. CCCCLIII (Dato a San Rossore, il 20 ottobre 1904), col quale è data facoltà al comune di Cimitile di applicare nel triennio 1904-1906 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 100 (cento).

N. CCCCLIV (Dato a San Rossore, il 20 ottobre 1904), col quale è data facoltà al comune di Ascoli Piceno di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500 (cinquecento).

N. CCCCLV (Dato a San Rossore, il 20 ottobre 1904), col quale è data facoltà al comune di Candela di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 100 (cento).

N. CCCCLVI (Dato a San Rossore, il 20 ottobre 1904), col quale è data facoltà al comune di Castel di Sangro di applicare nell'anno 1904 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 200 (duecento).

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO

Visto l'articolo 19 del R. decreto d'ordinamento 22 aprile 1888, n. 5385, modificato dai RR. decreti 21 giugno 1896, n. 241, 6 aprile 1889, n. 128 e 6 marzo 1904, n. 127;

Visto l'articolo 4 del decreto Ministeriale 14 luglio 1904, che indice il concorso per volontario nell'Amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposto del Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice per il concorso ai posti di volontario nell'Amministrazione centrale della guerra è costituita nel modo seguente:

Consigliere di Stato comm. Giuseppe Canevelli, presidente.

Referendario della Corte dei conti cav. avv. Enrico Mazzoccolo, commissario.

Direttore capo di divisione nel Ministero della guerra comm. dott. Giovanni Santanera, id.

Direttore capo di divisione nel Ministero della guerra comm. prof. Alessandro Capello, id.
Professore della R. Università prof. Dante Caporali, id.
Segretario nel Ministero della guerra dott. Alberto Augè, segretario.

Dato a Roma, il 7 novembre 1904.

Il Ministro
E. PEDOTTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà industriale

Trasferimento di privativa industriale N. 2948.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Procédé de solubilisation des hydrates de carbone en général », originariamente rilasciata a Boidin Auguste Jean François, a Seclin, Nord (Francia), come da attestato delli 25 luglio 1904, n. 71298 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Société Anonyme « Amylo » ad Anvers (Belgio), in forza di cessione totale fatta con atto privato, ad Anvers (Belgio), addì 7 marzo 1904, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino il giorno 18 marzo 1904, al n. 15,922, vol. 202, atti privati, e presentato pel visto alla Prefettura di Torino addì 21 marzo 1904, ore 16.

Roma, addì 31 ottobre 1904.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2976.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, N. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Nuova guarnizione per bramini da riso a base segatura di sughero, sistema Fortunato Telesio », originariamente rilasciata a Telesio Fortunato a Sampierdarena (Genova), come da attestato delli 25 giugno 1897, n. 44,094 del Registro Generale, fu trasferita per intero alla Ditta E. Ondano e C. Sampierdarena, in forza di cessione totale fatta con atto privato sottoscritto dalle parti a Sampierdarena addì 24 febbraio 1901, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Sampierdarena il giorno 5 giugno 1904, al n. 1147, vol. 54 atti privati e presentato pel visto alla Prefettura di Genova addì 6 giugno 1904.

Roma, addì 31 ottobre 1904.

Il Direttore della Divisione I
S. OTTOLENGHI.

Direzione Generale della Statistica

EMIGRAZIONE italiana per l'estero avvenuta nel primo semestre dell'anno 1904, confrontata con quella del primo semestre 1903.

L'emigrazione italiana per l'estero fino a tutto l'anno 1903, si distingueva in *periodica* o *temporanea* e in *propria* o *permanente;* nella prima dovevano essere compreso le persone che andavano fuori Stato in cerca di lavoro, e generalmente durante le stagioni in cui non trovavano proficua occupazione nel loro paese, col divisamento di non rimanerne a lungo lontane; nella seconda quelle che espatriavano per un tempo indefinito, in cerca di stabile collocamento.

In realtà, codesta distinzione, basata sull'intenzione manifestat dall'emigrante al momento in cui si faceva rilasciare il passaporto non era sempre attendibile. A misura che è venuto crescendo nel nostro paese il movimento di espansione della popolazione vers l'estero, esso è diventato più irregolare; e, resisi più facili e meno costosi i mezzi di trasporto, anche i paesi più lontani, che un tempo erano scelti come meta del viaggio soltanto da coloro i quali intendevano prendervi residenza per molti anni o per tutta la vita, sono ora visitati da masse di lavoratori, che, dopo breve permanenza, volontariamente o per forza maggiore, fanno ritorno in patria. Altri, al contrario, che si erano recati all'estero senza intenzione di fermarvisi lungamente, trovate colà buone condizioni di lavoro, prolungano indefinitamente la loro assenza. Perciò, tanto i sindaci che rilasciavano i *nulla osta* per i passaporti, quanto le Autorità di pubblica sicurezza che rivedevano e riassumevano i prospetti trimestrali della statistica dell'emigrazione compilati negli Uffici comunali, erano spesso costretti a dichiarare non esser loro possibile dividere gli emigranti nelle due categorie determinate dalla statistica ufficiale.

Per queste considerazioni, a cominciare dal 1° gennaio 1904, si è creduto opportuno di rinunziare a determinare con cifre, le quali non esprimevano lo stato reale delle cose, quanti fossero gli emigranti temporanei e quanti i permanenti, e di richiedere soltanto la classificazione di essi secondo i paesi di destinazione.

Un'altra innovazione portata nel metodo di compilazione della statistica dell'emigrazione riguarda le fonti alle quali si attingono le notizie. Per il passato, sorgente principale erano i registri municipali dei *nulla osta* pel rilascio dei passaporti; ora si è invece stabilito che la statistica dell'emigrazione sia fatta esclusivamente dagli Uffici di pubblica sicurezza in ogni circondario e provincia, desumendola dalle notizie contenute nel registro dei passaporti da essi tenuto, non compresi quelli che dall'ammontare della tassa pagata o da altre informazioni, risultassero essere stati richiesti a scopo di viaggio per affari, o per diporto, o per salute. Oltre ai passaporti rilasciati a persone che si trovano nel Regno, le Autorità di pubblica sicurezza tengono conto anche di quelli richiesti dai RR. Consoli, per individui che erano già usciti dal Regno senza munirsi di questo documento.

Nel primo semestre del 1904 l'emigrazione per paesi transoceanici, quale risulta dai registri dei passaporti, fu di 145,392 persone, e quella per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo di 139,408; in complesso di 284,800 persone. Nei primi sei mesi del 1903 si erano contati 168,239 emigranti per paesi transoceanici e 165,088 per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo; in totale 333,327 emigranti.

Nel primo semestre del corrente anno l'emigrazione è stata adunque inferiore di 48,527 individui rispetto a quella che si era verificata nel periodo di tempo corrispondente all'anno precedente (cioè di 22,847 nell'emigrazione per paesi transoceanici e di 25,680 nell'emigrazione per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo). Le diminuzioni più forti si sono verificate nei compartimenti del Veneto, della Campania e degli Abruzzi.

Secondo notizie raccolte dal Commissariato dell'emigrazione, nei primi sei mesi del 1904 si sono imbarcati nei porti italiani e in quello di Havre (Francia) con destinazione a Stati dell'America e dell'Australia, 133,490 italiani. Questo numero è inferiore di 11,902 a quello dato dalla nostra statistica basata sui passaporti rilasciati. La differenza si spiega, sia perchè parecchi italiani hanno preso imbarco in porti esteri all'infuori di quello di Havre (cioè a Marsiglia, Anversa, Liverpool, ecc.), sia perchè altri si sono imbarcati come passeggieri di 2ª classe, oppure si sono arruolati come marinai, cuochi o camerieri di bastimenti e non figurano perciò nella statistica del Commissariato; sia perchè taluni hanno fatto richiesta del passaporto per mezzo del R. Console, trovandosi già all'estero; sia infine perchè molti si erano provvisti di passaporto nel primo semestre del 1904 e sono stati quindi compresi nella statistica generale per quel periodo, mentre non erano ancora partiti al 1° luglio dell'anno stesso e perciò non potevano figurare nella statistica del Commissariato che ha registrato i soli emigranti effettivamente imbarcatisi dal 1° gennaio al 30 giugno.

Seguono le notizie per provincie e compartimenti.

TAVOLA 1. — **Notizie per provincie e compartimenti.**

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1904	EMIGRAZIONE — Primo semestre 1903 — Per paesi transoceanici	Primo semestre 1903 — Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Primo semestre 1903 — TOTALE	Primo semestre 1904 — Per paesi transoceanici	Primo semestre 1904 — Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Primo semestre 1904 — TOTALE
Alessandria	825,644	1,569	624	2,193	1,410	715	2,125
Cuneo	640,599	671	1,728	2,399	695	1,369	2,064
Novara	754,281	1,716	7,183	8,899	2,479	9,580	12,059
Torino	1,141,544	1,992	4,980	6,972	2,593	5,270	7,863
Piemonte	3,362,068	5,948	14,515	20,463	7,177	16,934	24,111
Genova	967,063	2,022	219	2,241	2,598	639	3,237
Porto Maurizio	144,803	66	99	165	27	138	165
Liguria	1,111,866	2,088	318	2,406	2,625	777	3,402
Bergamo	471,829	250	6,423	6,673	318	5,718	6,036
Brescia	549,966	433	2,291	2,724	351	3,606	3,957
Como	591,310	949	6,112	7,061	2,930	6,764	9,694
Cremona	332,060	33	525	558	80	584	664
Mantova	314,575	186	1,593	1,779	119	1,366	1,485
Milano	1,506,153	1,115	1,570	2,685	962	2,019	2,981
Pavia	501,308	633	496	1,129	675	459	1,134
Sondrio	126,357	360	2,778	3,138	669	2,147	2,816
Lombardia	4,393,558	3,959	21,788	25,747	6,104	22,663	28,767
Belluno	196,066	517	14,422	14,939	640	9,811	10,451
Padova	450,887	304	2,914	3,218	166	4,043	4,209
Rovigo	223,353	361	562	923	227	662	889
Treviso	418,332	276	4,062	4,338	753	4,767	5,520
Udine	608,813	652	45,467	46,119	1,352	20,025	21,377
Venezia	408,814	68	1,539	1,607	134	1,720	1,854
Verona	427,035	288	3,340	3,628	518	4,411	4,929
Vicenza	456,824	658	9,293	9,951	302	7,260	7,562
Veneto	3,190,124	3,124	81,599	84,723	4,092	52,699	56,791
Bologna	538,082	201	1,973	2,174	287	3,066	3,353
Ferrara	279,069	220	255	475	319	292	611
Forlì	285,846	166	2,564	2,730	195	2,618	2,813
Modena	322,053	511	2,259	2,770	485	1,814	2,299
Parma	298,627	625	1,663	2,288	570	1,449	2,019
Piacenza	248,127	589	921	1,510	686	1,055	1,741
Ravenna	238,277	39	684	723	63	762	825
Reggio nell'Emilia	279,499	311	2,286	2,597	176	1,597	1,773
Emilia	2,489,580	2,662	12,605	15,267	2,781	12,653	15,434
Arezzo	277,341	83	1,234	1,317	109	1,266	1,375
Firenze	965,671	337	2,765	3,102	329	3,642	3,971
Grosseto	150,546	32	136	168	47	124	171
Livorno	124,227	113	563	676	170	428	598
Lucca	325,472	3,041	1,654	4,695	2,843	1,191	4,034
Massa e Carrara	200,508	981	1,371	2,352	832	1,285	2,117
Pisa	327,203	314	1,110	1,424	263	947	1,210
Siena	238,619	21	115	136	13	252	265
Toscana	2,609,587	4,922	8,948	13,870	4,606	9,135	13,741

Segue TAVOLA I. — **Notizie per provincie e compartimenti.**

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1904	EMIGRAZIONE					
		Primo semestre 1903			**Primo semestre 1904**		
		Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	TOTALE	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	TOTALE
Ancona	308,123	605	1,270	1,875	579	1,262	1,841
Ascoli Piceno	251,548	1,635	624	2,259	1,120	545	1,665
Macerata	262,655	722	471	1,193	870	337	1,207
Pesaro e Urbino	259,309	1,046	2,519	3,565	821	2,486	3,307
Marche	1,081,635	4,008	4,884	8,892	3,390	4,630	8,020
Perugia-*Umbria*	683,986	798	2,613	3,411	596	3,071	3,667
Roma-*Lazio*	1,255,674	5,765	506	6,271	4,155	563	4,718
Aquila	404,035	5,859	2,285	8,144	3,744	2,765	6,509
Campobasso	367,409	8,574	541	9,115	5,046	260	5,306
Chieti	375,300	8,183	834	9,017	5,458	227	5,685
Teramo	317,045	3,929	1,161	5,090	2,901	791	3,692
Abruzzi e Molise.	1,463,789	26,545	4,821	31,366	17,149	4,043	21,192
Avellino	404,001	12,236	67	12,303	7,652	26	7,678
Benevento	259,444	5,766	60	5,826	3,708	33	3,741
Caserta	797,734	11,191	2,722	13,913	8,465	1,592	10,057
Napoli	1,178,021	4,185	872	5,057	4,777	833	5,610
Salerno	568,123	9,183	619	9,802	6,763	530	7,293
Campania	3,207,323	42,561	4,340	46,901	31,365	3,014	34,379
Bari	854,986	3,896	1,299	5,195	4,619	2,211	6,830
Foggia	438,469	3,008	268	3,276	2,107	96	2,203
Lecce	736,097	228	567	795	328	770	1,098
Puglie	2,029,552	7,132	2,134	9,266	7,054	3,077	10,131
Potenza-*Basilicata*	490,705	6,921	266	7,187	6,443	216	6,659
Catanzaro	483,236	8,551	684	9,235	6,207	107	6,314
Cosenza	469,406	4,315	320	4,635	7,007	177	7,184
Reggio di Calabria	438,449	8,218	618	8,836	7,297	643	7,940
Calabrie	1,391,091	21,084	1,622	22,706	20,511	927	21,438
Caltanissetta	339,443	1,805	179	1,984	2,082	344	2,426
Catania	732,279	2,043	475	2,518	2,112	398	2,510
Girgenti	382,864	3,608	105	3,713	3,773	151	3,924
Messina	558,591	10,198	378	10,576	7,392	575	7,967
Palermo	805,217	11,414	276	11,690	9,101	154	9,255
Siracusa	443,777	791	468	1,259	1,048	1,441	2,489
Trapani	384,583	830	1,206	2,036	1,759	638	2,397
Sicilia	3,646,751	30,689	3,087	33,776	27,267	3,701	30,968
Cagliari	494,480	28	715	743	58	836	894
Sassari	316,556	5	327	332	19	469	488
Sardegna	811,036	33	1,042	1,075	77	1,305	1,382
REGN...	33,218,328	168,239	165,088	333,327	145,392	139,408	284,800

TAVOLA II. — **Riassunto dell'emigrazione per compartimenti.**

COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 1° gennaio 1904	Primo semestre 1903			Primo semestre 1904			Differenza nel primo semestre 1904		
		Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale	Per paesi transoceanici	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Totale
Piemonte	3,362,068	5,948	14,515	20,463	7,177	16,934	24,111	+ 1,229	+ 2,419	+ 3,648
Liguria	1,111,866	2,088	318	2,406	2,625	777	3,402	+ 537	+ 459	+ 996
Lombardia . . .	4,393,558	3,959	21,788	25,747	6,104	22,663	28,767	+ 2,145	+ 875	+ 3,020
Veneto	3,190,124	3,124	81,599	84,723	4,092	52,699	56,791	+ 968	— 28,900	— 27,932
Emilia	2,489,580	2,662	12,605	15,267	2,781	12,653	15,434	+ 119	+ 48	+ 167
Toscana	2,609,587	4,922	8,948	13,870	4,606	9,135	13,741	— 316	+ 187	— 129
Marche	1,081,635	4,008	4,884	8,892	3,390	4,630	8,020	— 618	— 254	— 872
Umbria	683,986	798	2,613	3,411	596	3,071	3,667	— 202	+ 458	+ 256
Lazio	1,255,674	5,765	506	6,271	4,155	563	4,718	— 1,610	+ 57	— 1,553
Abruzzi e Molise .	1,463,789	26,545	4,821	31,366	17,149	4,043	21,192	— 9,396	— 778	— 10,174
Campania	3,207,323	42,561	4,340	46,901	31,365	3,014	34,379	— 11,196	— 1,326	— 12,522
Puglie	2,029,552	7,132	2,134	9,266	7,054	3,077	10,131	— 78	+ 943	+ 865
Basilicata . . .	490,705	6,921	266	7,187	6,443	216	6,659	— 478	— 50	— 528
Calabrie	1,391,091	21,084	1,622	22,706	20,511	927	21,438	— 573	— 695	— 1,268
Sicilia	3,646,754	30,689	3,087	33,776	27,267	3,701	30,968	— 3,422	+ 614	— 2,808
Sardegna	811,036	33	1,042	1,075	77	1,305	1,382	+ 44	+ 263	+ 307
REGNO . . .	33,218,328	168,239	165,088	333,327	145,392	139,408	284,800	— 22,847	— 25,680	— 48,527

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 505,393 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 110,093 della soppressa Direzione di Torino) per L. 600 al nome di Mosti contessa Paolina, già vedova Zucchini, nata Pepoli, fu *Taddeo*, domiciliata a Bologna, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mosti contessa Paolina, già vedova Zucchini, nata Pepoli, fu *Guido-Taddeo*, domiciliata a Bologna, vera proprietaria della rendita stessa.

A'termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 novembre 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 917,933 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 205, al nome di Camous *Maria* e *Luigi* di Andrea, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in San Remo (Porto Maurizio), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Camous *Maria* e *Giuseppa Luigi* di Andrea, minori, ecc, come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 15 novembre 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,294,098 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 155, al nome di *Girardi* Giovenale fu Giacomo, minore, sotto la tutela dello zio materno Galliano Lorenzo fu Tommaso, domiciliato a Dronero (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Girardo* Giovenale fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 ottobre 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato Regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 3 %	7089	Chiesa di Santa Maria delle Grazie di San Martino - Diocesi di Montepulciano, rappresentata dal suo rettore pro-tempore. Con avvertenza	Lire	9 —	Roma
Consolidato 4,50 %	702 Assegno provv.	Congregazione di Carità del comune di Montagano (Campobasso)	»	2 14	»
Consolidato 5 %	13602 / 408902	Tommasini Antonio, fu Pasquale, domiciliato in Spoleto; con annotazione	»	250 —	Torino
»	83799 / 479099	Intestato come sopra	»	110 —	»
»	539544	Caserio Stefano fu Domenico, domiciliato a Torino. Con avvertenza	»	50 —	Firenze
»	1300095	Maffia Vittoria di Gaetano, moglie di de Stefano Giovanni di Giuseppe, domiciliata in Orsara di Puglia (Avellino)	»	860 —	Roma
»	127455 / 310395	Picarella Giuseppe di Andrea, domiciliato in Napoli. Vincolata per tempo indeterminato a favore delle finanze dello Stato, per sua cauzione come ricevitore del lotto al banco n. 52 in Napoli, estensibile per qualunque altro banco cui potesse in seguito essere chiamato ad esercitare	»	160 —	Napoli
»	817712	Caldini Pietro di Domenico, domiciliato a Dolceacqua (Porto Maurizio). Con annotazione	»	25 —	Roma
»	852786	Chiesa parrocchiale di Naso (Messina). Con avvertenza	»	5 —	»
»	35556 / 382066	Cangelosi Leonardo di Calogero, domiciliato in Gibellina. Vincolata a favore dell'Amministrazione delle Poste del Regno per la cauzione dello stesso signor Cangelosi, commesso postale in Gibellina	»	15 —	Palermo
»	37850 / 384360	Intestata ed annotata come la precedente	»	5 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	996388 Solo certificato di nuda proprietà	Corvetto Paola fu Antonio, moglie di Denegri Agostino, domiciliata in Genova. L'usufrutto vitalizio della presente rendita spetta a Migone Maria fu Angelo, vedova di Corvetto Antonio, domiciliata in Genova . . .	*Lire*	55 —	Roma
»	53169	Cappella di Sant'Andrea in Sant'Angelo in Pescheria di Roma	»	25 —	Firenze
»	860644 Solo certificato di nuda proprietà	Monteghirfi Maria, Giuseppe, Angela, Luigi, Carlo ed Antonio, del vivente Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Nè (Genova). Con vincolo di usufrutto a favore del detto Monteghirfi Giovanni, vita durante	»	10 —	Roma
»	1186256	Lamberti Domenico fu Luigi, domiciliato in Millesimo (Genova). Sottoposta ad ipoteca a favore del Ministero delle poste e telegrafi per la cauzione dovuta da Fresia Luigi fu Giovanni Battista, nella sua qualità di titolare dell'Ufficio postale e telegrafico di Torino, piazza Lagrange, con estensione del vincolo a qualsiasi altro impiego gli venisse in seguito conferito	»	100 —	»
»	1186257	Intestata e vincolata come sopra	»	100 —	»
»	1186258	Intestata e vincolata come sopra	»	100 —	»
»	1118915	Rossi Teresa fu Pietro, moglie di Lamberti Domenico, domiciliata a Millesimo (Genova). Vincolata ad ipoteca a favore del Ministero delle poste e dei telegrafi per cauzione dovuta da Fresia Luigi di Giovanni Battista, nella sua qualità di contabile sia pel servizio postale che telegrafico	»	350 —	»
»	1299555	Rossi Teresa fu Pietro, moglie di Lamberti Domenico, domiciliata a Millesimo (Genova), libera	»	500 —	»
»	1299556	Intestata come sopra, libera	»	500 —	»
»	1209268	Lamberti Domenico fu Luigi, domiciliato a Millesimo (Genova). L'usufrutto vitalizio della presente rendita la quale proviene dallo impiego di parte della somma di L. 4000 pagata dai coniugi Lerda Bernardino di Edoardo e Ghio Maria Eleonora di Francesco, per le causali di cui nell'atto di quietanza (5 gennaio 1900) a rogito Sena, notaio in Cuneo, spetta al signor Arena Francesco fu Giovanni, domiciliato a Cengio (Genova). . . .	»	40 —	»
»	1209269	Arena Giovanni, Giuseppe e Carlo di Francesco, l'ultimo minore, sotto la patria potestà del padre e prole maschile nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni, domiciliati a Cengio (Genova). Vincolata come la precedente	»	160 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	1142582	Prole maschia nata da Arena Francesco fu Giovanni, cioè Arena Carlo-Giuseppe, Giovanni, Luigi e Carlo e prole maschia nascitura dallo stesso Arena Francesco domiciliati in Cengio (Genova). La presente rendita proviene dall'impiego della somma di L. 1500, quota spettante ai titolari sulla maggior somma di L. 3000 pagata dai fratelli Paoletti per riscatto di censo coll'atto 6 aprile 1897, a rogito Barberis, notaio in Tarantasca e l'usufrutto vitalizio della rendita stessa spetta a detto Arena Francesco fu Giovanni, domiciliato a Cengio, giusta detto atto, ai termini dei due testamenti segreti del fu sacerdote Luigi Arena in data 21 luglio 1851 e 15 novembre 1854	Lire	70 —	Roma
	1024887	Arena Giovanni, Luigi, Giuseppe e Carlo, prole maschia nata dal vivente Francesco, i due ultimi minori sotto la patria potestà del padre, e prole maschia nascitura dallo stesso Arena Francesco fu Giovanni, domiciliati a Cengio (Genova) L'usufrutto vitalizio della presente rendita, la quale rappresenta il reimpiego del capitale riscosso in conformità della autorizzazione del Tribunale di Cuneo 10 settembre 1890, con l'atto di quietanza 5 aprile 1893 a rogito Floris notaio in detta città, spetta al sig. Arena Francesco fu Giovanni, domiciliato a Cengio	»	500 —	
Consolidato 4 50 %	15978 Assegno provv.	Congregazione di Carità di Ispra (Como)	»	2 28	

Roma, addì 1° luglio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Il Capo Sezione
ROSSI.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
GARBAZZI.

Direzione Generale del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 16 novembre in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.96 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 16, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'Industria e del Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*

15 novembre 1904

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	104,55 14	102,55 14	103,05 14
4 % *netto*	104 37 08	102 37 08	102,87 08
3 1/2 % *netto*	102,17 58	100,42 58	100,86 33
3 % *lordo*	73,41	72,21	73,10 69

CONCORSI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale finanziario approvato con R. decreto del 29 agosto 1897, n. 512, e successivamente modificato con i RR decreti del 12 settembre 1901, n. 432, 25 luglio 1904, n. 509, e 28 ottobre 1904;

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso, per esami a n. 8 posti di segretario di ragioneria di ultima classe nel Ministero delle Finanze.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i vice segretari di ragio-

neria, già in servizio del Ministero delle Finanze alla data del presente decreto, purchè provvisti dei titoli e requisiti stabiliti.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo presso il Segretariato generale (Divisione amministrativa) del Ministero delle Finanze, nei giorni 23, 24, 25 gennaio 1905.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo da L. 1, dovranno essere presentate, per la via gerarchica, non più tardi del 25 novembre 1904, corredate dallo stato di servizio autenticato dal Direttore capo della ragioneria del Ministero.

I vice segretari di ragioneria della 3ª classe i quali, nel periodo che intercede tra la data del presente decreto e il 25 novembre anzidetto, non contino almeno sei anni di servizio, dovranno allegare alla domanda anche l'originale titolo di studio, di cui all'articolo 21 *bis* dell'attuale regolamento per il personale.

Roma, il 3 novembre 1904.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col R. decreto del 29 agosto 1897, n. 512 e successivamente modificato con i RR. decreti del 12 settembre 1901, n. 432, 25 luglio 1904, n. 509, 28 ottobre 1904.

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a n. 20 posti di segretario amministrativo nel personale del Ministero delle Finanze, che avrà luogo, per le prove scritte, nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 1905, presso il Segretariato generale del Ministero medesimo.

Art. 2.

Potranno prender parte al concorso i vice segretari già in servizio del Ministero alla data del presente decreto, purchè provvisti dei requisiti necessari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo di L. 1,00, dovranno essere presentate, per la via gerarchica, non più tardi del 25 novembre 1904, corredate della tabella di servizio vidimata e certificata esatta dal capo dell'ufficio, da cui l'aspirante dipende.

I vice segretari i quali al 25 novembre predetto non avranno compiuti sei anni di servizio, ma ne avranno compiuti tre, dovranno allegare alla domanda anche l'originale titolo di studio, di cui all'art. 21-*bis* dell' attuale regolamento per il personale finanziario.

L'esame avrà luogo in base al programma riportato dalla tabella annessa al citato regolamento, esclusa la parte 5ª riguardante il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti.

Roma, 3 novembre 1904.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO a due borse di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma.

Con le norme stabilite dai RR. decreti 23 luglio 1896, n. 413, e 9 giugno 1901, n. 249, è bandito, pel biennio scolastico 1904-906, fra i laureati in lettere presso le RR. Università del Regno, un concorso per esame a due borse di studio ciascuna di L. 1800 annue, pagabili in rate mensili posticipate.

I concorrenti dovranno presentare a questo Ministero (Divisione II) la domanda di ammissione al concorso su carta da bollo da L. 1,20 con l'indicazione precisa del loro domicilio, corredata della laurea in lettere, del certificato di cittadinanza italiana e di un attestato comprovante la conoscenza di due lingue straniere, cioè francese e tedesca, o inglese.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a tutto il 5 dicembre 1904.

Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta nelle lingue francese e tedesca, ovvero francese e inglese, cioè traduzione di una pagina di storia dell'arte stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine di due ore. — Sarà permesso l'uso del dizionario;

2° in una prova orale sopra argomento di storia dell'arte, affine di riconoscere l'attitudine e la preparazione del concorrente a questo studio.

Sarà titolo di preferenza il certificato di frequenza ai corsi universitari di storia dell'arte e di estetica.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, i quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 15 novembre 1904.

Il Ministro
ORLANDO.

Parte non Ufficiale

CAMERA DEI DEPUTATI

Risultato dei ballottaggi
del 13 novembre 1904

ANCONA.

Collegio elettorale di Iesi.

Rimessi gli atti alla Camera per lo scrutinio e relativa proclamazione.

AQUILA.

Collegio elettorale di Pescina.

Eletto Scellingo Mariano . . . . con voti 1560

BARI.

Collegio elettorale di Altamura.

Eletto Pascale Carlo . . . . . con voti 1178

PALERMO.

Collegio elettorale di Cefalù.

Eletto Rienzi . . . . con voti 1098

PARMA.

Collegio elettorale di Borgotaro.

Rimessi gli atti alla Camera per lo scrutinio e relativa proclamazione.

PERUGIA.

Collegio elettorale di Terni.

Eletto Pantano Edoardo . . . . . con voti 2296

ROMA.

Collegio elettorale di Ceccano.

Gli atti rimessi alla Camera per lo scrutinio e relativa proclamazione.

TORINO.

Collegio elettorale di Torino IV.

Gli atti rimessi alla Camera per la proclamazione di Paniè, riuscito eletto con 141 voti di maggioranza; proclamazione che non potè aver luogo per essersi ritirato dall'aula il maggior numero dei presidenti.

DIARIO ESTERO

Si telegrafa da Berlino, 15 novembre:

« Le risposte delle Potenze circa l'adesione al una seconda conferenza per la pace indugiano a pervenire.

« Nessuna Potenza rifiuterà in principio.

« La Germania è pronta ad aiutare qualunque progresso del diritto internazionale, ma si asterrebbe da passi dai quali risultasse una pressione morale qualunque sui belligeranti in favore di un intervento o di una mediazione.

« La Russia non formula un rifiuto, ma vorrebbe un aggiornamento della conferenza fino al ristabilimento della pace.

« La risposta francese non è che provvisoria ed in essa il Governo francese promette di prendere in esame la proposta.

« Neppure l'Inghilterra ha accettato ufficialmente, malgrado le premure dei giornali nell'accogliere la proposta.

« Il Giappone, per quanto si sa nei circoli giapponesi, non è stato ancora invitato ».

* * *

Il *Matin*, di Parigi, pubblica alcune informazioni intorno al sistema di penetrazione pacifica che la Francia intende adottare al Marocco, in seguito all'accordo conchiuso coll'Inghilterra.

Il Governo francese consacrerà dapprima i suoi sforzi a riaffermare l'autorità scossa del Sultano; si studierà quindi di raggruppare le tribù, così profondamente divise, per costituirle in una specie di unione federativa sotto la sovranità del Sultano. Per ottenere questo duplice risultato, la Francia non intende fare alcuna spedizione e alcuna campagna nel Marocco, non potendosi neppur pensare d'invadere il Marocco con funzionarî e con agenti francesi. Le tribù sono troppo nomadi perchè si possano stabilire presso di esse degli agenti fissi; la Francia si accontenterà quindi d'insediare in ciascuna delle città della frontiera algero-marocchina due rappresentanti - un medico e un maestro - che diverranno rapidamente uno strumento di propaganda e d'influenza.

Il governo francese si preoccupa pure di propiziarsi la riconoscenza dei popoli indigeni, assicurando gli scambi commerciali fra le varie tribù. In ogni tribù sarà scelto un notabile indigeno incaricato di vigilare sull'esecuzione dei contratti; nel caso in cui la sua autorità fosse trascurata o se vi fosse una violazione evidente del diritto, la Francia interverrà presso il Sultano per assicurare il trionfo della giustizia.

Si nominerà inoltre una Commissione per delimitare in modo preciso i confini fra l'Algeria e il Marocco; i membri di detta Commissione saranno incaricati d'appianare le difficoltà continue che sorgono fra le tribù del Marocco e dell'Algeria: saranno, cioè, agenti di riconciliazione.

Quanto alla penetrazione nell'interno, essa avverrà con mezzi differenti, ma non meno efficaci. Nel Marocco vi è tutto da rifare, ponti, strade, ospedali e scuole. Il tesoro è esausto e non permette al Sultano di accingersi ad alcuna opera pubblica. La Francia gli fornirà i mezzi che gli mancano e in tutte le grandi città dell'Impero, in cambio d'una garanzia finanziaria, verranno aperti strade e ponti, ed istituiti scuole e ospedali che faranno conoscere e amare il nome della Francia; si fonderanno anche dei giornali.

Già gli sforzi di alcuni alti funzionarî marocchini hanno guadagnato molte simpatie alla Francia, e il Sultano ha dato una prova speciale delle sue tendenze pacifiche chiamando presso di sè il ministro francese di Tangeri, che è il solo rappresentante estero che si trovi in comunicazione diretta e costante col Sultano.

* * *

Scrivono da Berlino:

« La questione che sarà oggetto di vive discussioni nella prossima sessione del Parlamento germanico, è quella che riguarda i trattati di commercio. Il cancelliere dell'Impero, conte de Bülow, forte dei successi ottenuti su questo campo, non durerà fatica ad ottenere i suffragi della maggioranza. Alcuni giornali d'opposizione avevano predetto l'insuccesso completo della politica doganale del Governo. Ora i negoziati intrapresi a Norderney sotto gli auspici del ministro russo de Witte furono condotti felicemente a termine. Sebbene i particolari del trattato russo-tedesco non siano ancora ben noti, se ne conosce però quel tanto che basta per poter predire che il trattato istesso può essere accettato anche dall'opposizione. Vi sarebbero anzi nel trattato delle stipulazioni che torneranno gradite ai socialisti e specialmente quelle che riguardano l'industria tessile.

« D'altra parte, v'erano delle difficoltà serie nei negoziati colla Svizzera. Si parlava digià di una crisi e della rottura delle trattative a Lucerna. Ora il trattato svizzero-tedesco è già bell'e conchiuso e firmato.

« Non vi sarebbe che l'Austria-Ungheria che brillerebbe per la sua assenza, se non si riuscisse a trovare una soluzione prima dell'apertura del Parlamento. Ma è da prevedersi che gli sforzi rispettivi delle due parti condurranno ad un risultato.

« Gli ungheresi, da gente pratica, troveranno al momento psicologico il loro *modus vivendi* coll'Austria. L'Ungheria è obbligata dai suoi interessi vitali di ricorrere, per l'esportazione dei suoi cereali, alla Germania.

« La conclusione del trattato russo tedesco ebbe una ripercussione incontestabile su tutti i paesi che coltivano il grano: l'Austria-Ungheria e la Rumania.

« Siccome la questione dei trattati di commercio è la più importante di tutte, così è lecito presumere che la prossima sessione del Parlamento sarà piuttosto favorevole al cancelliere dell'Impero, conte de Bulow ».

I rappresentanti del commercio e dei municipî italiani a Parigi

Ieri, alle 2 pom., in numero di circa 300, arrivarono a Parigi i rappresentanti delle Camere di commercio e dei municipî italiani, per restituire la visita fatta in Italia nello scorso aprile dai commercianti francesi.

Si trovavano a riceverli alla stazione, riccamente decorata con orifiamme e bandiere italiane e francesi, il presidente del Consiglio municipale, Desplas, segretario generale della Prefettura della Senna, un rappresentante del Ministro del commercio, il Comitato repubblicano del commercio e dell'industria ed altre notabilità.

All'arrivo del treno una musica suonò la Marcia Reale italiana, la Marsigliese e l'inno di Garibaldi.

Dopo i saluti e le presentazioni, fu servito un *lunch* nelle sale del *buffet*; indi, accompagnati dai membri del Comitato francese, gli italiani, in novanta *landaux*, entrarono in Parigi, tra fitte ali di popolo che applaudiva entusiasticamente, gridando: *Viva*

l'Italia! Viva la Francia! Viva Vittorio Emanuele III! Viva Loubet!

Gli ospiti italiani alloggiano al *Grand Hôtel Continental.*

Iersera, in loro onore, fu offerto un banchetto di 1200 coperti al *Grand Hôtel*, dal Comitato repubblicano del commercio e dell'industria.

Il banchetto è riuscito splendido.

Alla tavola d'onore sedevano, tra gli altri, il presidente del Consiglio, Combes, il Ministro del commercio, Trouillot, il presidente del Senato, Fallières, il presidente della Camera, Brisson, l'ambasciatore d'Italia, conte Tornielli, il Ministro dell'istruzione, Chaumiè, il Ministro della marina Pelletan, il signor Mascurand, il prefetto di polizia, Lépine, il prefetto della Senna, De Selves, i deputati D'Estournelles, Lockroy, Etienne, Passy, Deschanel ed il presidente della Camera di commercio italiana di Parigi, commendatore Trezza di Musella.

Al levare delle mense il presidente del Comitato repubblicano del commercio e dell'industria, Mascurand, disse di compiacersi del contributo portato dai commercianti e dagli industriali all'opera di riavvicinamento dei membri della famiglia latina.

Il Ministro dell'agricoltura, Trouillot, parlò a nome del Governo ed inneggiò al riavvicinamento franco-italiano, in cui, egli disse, la pubblica opinione precedette l'opera dei Governi. Soggiunse che il riavvicinamento fu sanzionato dal ricevimento del Re d'Italia a Parigi e da quello del Presidente Loubet a Roma e dette origine alla conclusione del trattato d'arbitrato e della Convenzione internazionale sulle condizioni del lavoro, la cui iniziativa costituisce un onore per la Francia e per l'Italia.

L'ambasciatore italiano, conte Tornielli, felicitò i commercianti e gli industriali per essere stati i primi e i principali collaboratori nell'opera di riavvicinamento fra l'Italia e la Francia. Essi, unendo le loro forze economiche, fanno opera di alta civiltà. È sulla base degli interessi economici che può essere attuata una politica internazionale chiaroveggente.

Lo sviluppo delle relazioni commerciali e industriali dei due paesi raddoppia la loro forza e la loro resistenza nell'interesse della pace e della civiltà.

Parlarono poscia il comm. Salmoiraghi e il deputato italiano on. Rossi.

Tutti i discorsi furono vivamente applauditi. Il banchetto fu improntato alla massima cordialità.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Conte di Torino è giunto, iersera, a Roma, per presiedere la riunione del Comitato dell'arma di cavalleria.

In memoria di Re Umberto I. — A Salerno, nel palazzo della R. Prefettura, venne inaugurata una lapide in memoria del compianto Re Umberto I.

L'epigrafe dice:

Al nome di — Umberto I Re d'Italia — Continuatore del Padre della Patria — Nella grande opera nazionale — Amato senza fine dal popolo — Che vivo l'ebbe sempre in mezzo a sè — E morto lo pianse come un martire — Il Consiglio provinciale di Salerno — Decretando questo ricordo — Sentiva di significare il pensiero — Di tutta una terra — Che ha pagine gloriose — Nella storia del risorgimento nazionale.

In Campidoglio. — Presieduto dall'assessore Palomba il Consiglio comunale si è riunito iersera in seduta pubblica. Vi assistevano numerose persone.

Ratificate alcune deliberazioni prese d'urgenza dalla Giunta, il Consiglio, dietro invito dell'assessore Palomba, iniziò la discussione sulle deliberazioni da prendersi in seguito alle dimissioni del sindaco e della Giunta. Parlarono a lungo i consiglieri Caetani, Jacoucci, Cruciani-Alibrandi, Vitelleschi, ecc. Su proposta di Cruciani-Alibrandi si rinviò la elezione del Sindaco e della Giunta ad altra seduta, che probabilmente, secondo la raccomandazione dell'assessore Palomba, sarà fissata per venerdì prossimo.

Conferenze agrarie. — Domenica, alle 8, nella Caserma degli allievi RR. Carabinieri ai Prati di Castello principierà il nuovo corso d'agricoltura ai soldati della guarnigione di Roma.

Beneficenza. — Il defunto cav. Luigi Bonacossa, notissimo commerciante di seterie a Milano, ha lasciato, con disposizione testamentaria, centomila lire per opere di beneficenza da istituirsi a Dorno (Lomellina), suo paese natale.

Marina militare. — La R. nave *Miseno* è partita da Palma per Alicante e la *Galileo Galilei* è giunta ad Aden.

*** Col 26 corrente passerà in armamento ridotto, a Spezia, la torpediniera di 1ª classe *Pellicano* al comando del tenente di vascello G. B. Bozzo.

Movimento commerciale. — Lunedì scorso furono caricati nel porto di Genova 1251 carri, di cui 474 di carbone per i privati e 61 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 271, dei quali 178 per imbarco.

Marina mercantile. — È giunto a New-York il piroscafo espresso *Prinzessin Irene*, del N. Ll. — È arrivato a Montevideo il *Manilla*, della N. G. I., e da Barcellona ha proseguito per il Plata il *Sicilia* della stessa Società.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TOKIO, 15. — Un dispaccio dal quartiere generale dell'esercito del generale Oku, in data del 13 corr., dice:

I russi cominciano da qualche giorno a mandare truppe di fanteria e di cavalleria all'attacco delle prime posizioni giapponesi.

La cavalleria giapponese opera ora all'ala sinistra sulla sponda destra del fiume Hun.

I giapponesi hanno respinto un attacco di 200 soldati di fanteria e di 300 di cavalleria.

I russi hanno perduto nello scontro sessanta uomini.

GINEVRA, 15. — Nelle elezioni legislative, che hanno avuto luogo domenica scorsa, sono stati eletti 38 radicali invece di 45; 30 democratici invece di 29; 34 socialisti invece di 7; 14 cattolici indipendenti, quanti cioè erano gli uscenti; 4 nazionali ed un rappresentante della Lega dell'alimentazione.

I risultati ufficiali saranno proclamati oggi.

Le elezioni attuali hanno avuto luogo col voto proporzionale.

MADRID, 15. — Il conte Tejada, nuovo ambasciatore presso il Vaticano, è partito per Roma.

METZ, 15. — Monsignor Villibrordo Benzler, vescovo di Metz, è partito per Roma stamane.

CHERBOURG, 15. — Lo *yacht* reale inglese *Victoria and Albert*, a bordo del quale si trovavano i Sovrani del Portogallo, è partito per l'Inghilterra, scortato dalle navi della squadra inglesi.

Il tempo è bellissimo, la navigazione buona.

PORTSMOUTH, 15. — Lo *yacht* reale *Victoria and Albert* e le navi che scortano sono segnalati al largo di Spithead.

Alle 10,30 le navi da guerra ancorate nella rada di Spithead fanno le salve di saluto.

TOKIO, 14. — Il Mikado ha presieduto oggi alla Reggia una conferenza fra lo stato maggiore dell'esercito e quello della marina.

Le deliberazioni sono tenute segrete, ma si afferma che si rife-

riscano ad un progetto tendente ad impedire alla squadra del Baltico di proseguire la sua rotta, appena sia arrivata in uno dei porti dell'Estremo Oriente.

PIETROBURGO, 15. — Lo Czar ha ricevuto in udienza nel pomeriggio di ieri l'ammiraglio Alexeieff.

QUARTIERE GENERALE DEL GENERALE NOGI (via Fushan), 14. — Le perdite dei giapponesi nell'attacco del 30 ottobre contro Port-Arthur sono state di 1500 uomini. Questo assalto è stato il più disastroso fra quelli fatti finora.

Le truppe si erano impadronite dell'importante forte di Si-shu-sang, quando i russi, ricevuti rinforzi, respinsero i giapponesi ai piedi della collina.

La presa di questo forte permetterà ai giapponesi di dominare gli altri forti che si trovano di fronte e di fare manovrare la loro fanteria.

PORTSMOUTH, 15. — Lo *yacht Victoria and Albert*, che ha a bordo il Re e la Regina di Portogallo, scortato da due corazzate e da quattro incrociatori, è giunto verso mezzodì.

Il Principe di Galles si è recato immediatamente a bordo dello *yacht* accompagnato dal primo segretario della Legazione del Portogallo, dal Console generale del Portogallo, dal Ministro inglese a Lisbona e da tutte le autorità navali e militari di Portsmouth.

Il Console portoghese presentò al Re Carlo ed alla Regina Amelia un indirizzo d'omaggio della Colonia portoghese di Portsmouth.

Ebbe quindi luogo un *lunch*, a cui presero parte il Principe di Galles e l'ammiraglio comandante l'Arsenale.

Dopo il *lunch* il lord Mayor di Portsmouth presentò al Re ed alla Regina un indirizzo a nome della cittadinanza.

Quindi il Re e la Regina, accompagnati dal Principe di Galles, sbarcarono dallo *yacht* e salirono sul treno speciale che partì immediatamente per Windsor.

La banda militare suonò l'inno inglese *God save the King* e quindi l'inno portoghese. Le navi da guerra ancorate nella rada fecero 21 salve sia all'arrivo dello *yacht* come alla partenza del treno.

Il tempo è bello malgrado la leggera nebbia.

PARIGI, 15. — *Camera dei Deputati.* — Si discute il bilancio dell'istruzione.

Grosjean protesta contro lo spionaggio esercitato dai professori a danno degli ufficiali dell'esercito.

Il Ministro Chaumié risponde che ha inflitto un biasimo al professore che si è reso colpevole di spionaggio e lo ha traslocato.

L'incidente è chiuso.

PARIGI, 15. — Corre voce nei corridoi della Camera che il generale André si dimetterà da Ministro della guerra.

Si assicura che André farà pervenire oggi stesso la lettera di dimissioni al Presidente del Consiglio, Combes.

Questi ha ricevuto oggi, alle 2 pom., al Ministero dell'interno il deputato Berteaux, del Dipartimento della Seine-et-Oise, e lo ha trattenuto in lungo colloquio.

Se ne deduce che Berteaux succederà al generale André nella carica di Ministro della guerra.

Si parla pure, per il caso che Berteaux non accettasse, del generale Dodoya.

Si dice che le dimissioni del generale André ed il nome del suo successore saranno annunciati domani nel *Journal Officiel*.

Nella lettera di dimissioni il generale André adduce motivi di salute.

BUDAPEST, 15. — *Camera dei deputati.* — Viene presentata la proposta per la modificazione provvisoria del regolamento della Camera, annunziata ieri dal presidente del Consiglio, conte Tisza, nella conferenza del partito liberale.

HULL, 15. — Dall'inchiesta compiuta dal Governo inglese risulta che i capitani della flottiglia dei battelli da pesca hanno dichiarato che le loro navi non avevano mai avuto a bordo nè giapponesi nei munizioni da guerra e che non furono fatti passi presso di loro per farne accettare. Daltronde la stiva dei battelli da pesca è troppo piccola per contenere ordigni da guerra. Nessuna nave di nazionalità diversa dalla russa o dall'inglese si trovava sul luogo ove avvenne l'incidente. Nessun proiettile si trovava a bordo dei battelli da pesca.

LONDRA, 15. — La sottoscrizione del prestito giapponese è stata chiusa stamane.

Si crede che il prestito sia stato coperto otto o dieci volte.

PARIGI, 15. — La notizia delle dimissioni del generale André da ministro della guerra e della nomina del deputato Berteaux a suo successore è confermata ufficialmente.

PARIGI, 15. — Il presidente del Consiglio, Combes, dopo avere ricevuto stamane la lettera del ministro della guerra, generale André, si è recato al Ministero della guerra, ove si è trattenuto lungamente col generale André.

Il presidente del Consiglio, Combes, si è poscia recato al Consiglio dei ministri, ove ha annunziato la risoluzione presa dal ministro della guerra. Il Consiglio dei ministri ha espresso il suo rammarico per queste dimissioni, ed ha deciso di offrire il portafoglio della guerra al deputato Berteaux, il quale ha accettato.

WINDSOR, 15. — Il Re e la Regina di Portogallo sono arrivati alle 4 pom., e sono stati ricevuti alla stazione dal Re Edoardo, che vestiva l'uniforme della cavalleria portoghese, e dalla Regina Alessandra.

La stazione era imbandierata e adorna di fiori. La banda della Guardia Reale ha suonata, all'arrivo del treno, l'inno portoghese e poi il *God save the King*.

Il Re Edoardo, quantunque zoppicasse leggermente in seguito ad un lieve incidente di caccia, avvenuto due giorni fa, ha passato in rivista la compagnia d'onore insieme al Re Carlo.

Quindi i Sovrani d'Inghilterra e di Portogallo sono saliti in vettura e si sono diretti al Castello.

Lungo il percorso erano schierate truppe di fanteria, che resero gli onori al passaggio delle vetture reali.

Le vie erano imbandierate. Numerosa folla ha applaudito entusiasticamente i Sovrani.

PIETROBURGO, 15. — Lo stato maggiore comunica che, dopo verifiche complementari compiute dai comandanti delle truppe russe in Manciuria, la lista delle perdite subite dai russi negli ultimi combattimenti dello Sha-ho va così rettificata: Soldati uccisi 4086, feriti 23,512, contusi 313, scomparsi 5327, totale 33,268. Ufficiali uccisi 188, feriti 700, contusi 68, scomparsi 39, totale 995.

MUKDEN, 15. — Stamane i russi hanno cominciato il bombardamento, con cannoni d'assedio, contro le posizioni giapponesi, presso la stazione di Sha-ho. Il bombardamento è durato tutta la giornata.

Cinquecento grosse granate sono state lanciate contro le più forti posizioni giapponesi della pianura. Lo scopo di questo bombardamento, il più importante che abbiano finora effettuato le grosse artiglierie russe, è di ostacolare i lavori di fortificazione che da un mese i giapponesi fanno in questo punto per rendere imprendibile la stazione di Sha-ho, dietro la quale si estende la ferrovia, cioè la loro linea di ritirata. Tuttavia i due eserciti nemici sono così ben trincerati, che, come avviene a Port Arthur, il fuoco delle artiglierie ha effetto quasi nullo.

RIO JANEIRO, 15. — Il movimento rivoluzionario è stato represso.

L'ordine è stato ristabilito.

Il senatore Lauro Sodre ed il deputato Barboza-Lima, capi del movimento, sono fuggiti; altri insorti sono stati arrestati.

Durante i disordini vi sono stati numerosi morti e feriti.

PIETROBURGO, 15. — *(Ufficiale).* — Il generale Sakharoff telegrafa che la giornata del 14 è passata tranquilla.

PIETROBURGO, 15 — Un dispaccio da Tauris, in data del 13 corrente, dice che il colera alla frontiera russo-persiana è quasi scomparso

Sono segnalati soltanto pochi casi.

RIO-JANEIRO, 16. — Il generale Travassos, la sera del 14 corrente, fece sollevare gli allievi della scuola militare. I ribelli marciarono sulla città ed ebbero uno scontro con la polizia e con le truppe; Travassos rimase ferito. Gli allievi si ritirarono ed occuparono le colline vicine alla scuola; la polizia e le truppe, sostenute dalle navi da guerra, li attaccarono alle ore due del mattino e alle ore cinque li fecero prigionieri.

Il comandante Castro tentò invano di far sollevare la scuola di artiglieria e venne arrestato.

QUARTIER GENERALE DEL III ESERCITO GIAPPONESE (VIA FUSHAN), 11. — Corre voce che il generale Stoessel sia ferito e che il suo stato ne richieda il trasporto all'ospedale.

Il generale si rifiuterebbe di abbandonare il comando della guarnigione, dichiarando che morrà al suo posto piuttosto che arrendersi.

Si dice che il morale delle truppe russe sia indebolito dal lavoro incessante al quale sono sottoposte e che, per la mancanza di approvvigionamenti, molti soldati sarebbero disposti ad arrendersi, ma ne sono impediti dagli ufficiali.

I giapponesi credono che la guarnigione di Port Arthur sia giunta all'estremo limite della resistenza umana.

MADRID, 15. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio, Maura, assicura che il Governo s'interessa al miglioramento del cambio e studia la riforma delle tariffe doganali dalla soluzione della quale dipende il sapere se i pagamenti si debbono fare in oro o in argento.

L'oratore deplora che nessuna soluzione perfetta sia stata ancora proposta.

Il Governo fa appello a tutti per risolvere le questioni nazionali ad accettare tutte le soluzioni convenienti che siano proposte senza cercare da quale partito politico provengano.

QUARTIER GENERALE DEL III ESERCITO GIAPPONESE (VIA FUSHAN), 15. — Le spie dicono che le razioni di viveri a Port Arthur sono state ridotte e che i russi sarebbero a corto di munizioni per i loro grossi pezzi di artiglieria d'assedio.

La presa della vetta del forte orientale avrebbe per risultato di assicurare la presa di Port Arthur entro 15 giorni.

Il freddo e la mancanza di viveri rendono impossibile un prolungamento della resistenza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 15 novembre 1904

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	766 67.
Umidità relativa a mezzodì	30.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 10,3. minimo 4°,3.
Pioggia in 24 ore	— —

15 novembre 1904.

In Europa: pressione massima di 780 in Baviera e Transilvania, minima di 763 sulla Grecia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 5 mill.; temperatura notevolmente diminuita; pioggiarelle e nevicate al sud e Sicilia; venti forti del 1° quadrante; mare agitato o grosso.

Barometro: minimo a 766 sulle coste joniche, massimo intorno a 779 in Val Padana.

Probabilità: venti settentrionali forti o fortissimi sull'Italia inferiore e Sicilia, moderati o forti altrove; cielo vario sull'alta Italia, nuvoloso altrove; qualche pioggia e nevicata al sud; mare grosso lungo le coste meridionali, agitato altrove.

N. B. Alle ore 15 è stato telegrafato ai semafori di mantenere il segnale.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 15 novembre 1904.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio . .	sereno	legg. mosso	15 8	8 5
Genova	1/2 coperto	calmo	13 3	8 0
Massa Carrara . .	sereno	calmo	13 7	3 1
Cuneo	coperto	—	10 1	2 3
Torino	coperto	—	9 8	4 9
Alessandria . . .	coperto	—	10 2	3 0
Novara	nebbioso	—	13 6	12 8
Domodossola . . .	coperto	—	12 2	1 5
Pavia	1/2 coperto	—	12 0	1 1
Milano	coperto	—	11 3	4 4
Sondrio	coperto	—	11 2	2 0
Bergamo	coperto	—	10 0	3 0
Brescia	sereno	—	12 8	4 2
Cremona	3/4 coperto	—	10 3	2 2
Mantova	sereno	—	11 2	2 1
Verona	sereno	—	11 1	3 2
Belluno	1/2 coperto	—	10 2	0 2
Udine	1/4 coperto	—	10 0	— 1 5
Treviso	sereno	—	11 2	— 1 5
Venezia	1/2 coperto	calmo	10 3	0 4
Padova	sereno	—	10 6	0 5
Rovigo	1/2 coperto	—	11 8	0 5
Piacenza	1/2 coperto	—	10 4	0 8
Parma	1/2 coperto	—	10 5	1 9
Reggio Emilia .	1/4 coperto	—	10 0	2 6
Modena	1/4 coperto	—	10 8	0 3
Ferrara	1/2 coperto	—	10 5	0 4
Bologna	sereno	—	10 0	2 6
Ravenna	sereno	—	10 5	2 0
Forlì	sereno	—	10 8	4 0
Pesaro	3/4 coperto	grosso	9 8	5 0
Ancona	1/2 coperto	agitato	10 2	5 1
Urbino	1/2 coperto	—	4 9	0 4
Macerata	3/4 coperto	—	6 6	1 8
Ascoli Piceno . .	3/4 coperto	—	10 0	4 5
Perugia	1/2 coperto	—	7 0	0 4
Camerino	3/4 coperto	—	3 0	0 0
Lucca	1/4 coperto	—	13 5	4 0
Pisa	1/4 coperto	—	15 4	4 8
Livorno	1/4 coperto	legg. mosso	13 3	5 0
Firenze	sereno	—	11 4	3 8
Arezzo	sereno	—	9 3	2 4
Siena	sereno	—	11 8	3 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	13 8	4 3
Teramo	3/4 coperto	—	8 2	0 6
Chieti	1/2 coperto	—	8 0	— 3 0
Aquila	sereno	—	6 7	— 0 4
Agnone	3/4 coperto	—	4 0	— 3 0
Foggia	1/2 coperto	—	9 0	4 0
Bari	3/4 coperto	molto agitato	12 4	4 1
Lecce	1/4 coperto	—	12 2	3 8
Caserta	1/4 coperto	—	11 1	4 2
Napoli	1/4 coperto	mosso	12 6	4 2
Benevento	—	—	—	—
Avellino	1/2 coperto	—	9 8	2 0
Caggiano	1/2 coperto	—	3 8	— 2 2
Potenza	1/4 coperto	—	1 9	— 2 6
Cosenza	sereno	—	11 0	3 4
Tiriolo	1/2 coperto	—	9 0	— 2 4
Reggio Calabria .	sereno	mosso	18 0	9 9
Trapani	3/4 coperto	molto grosso	17 6	11 0
Palermo	coperto	grosso	14 6	8 5
Porto Empedocle .	sereno	calmo	19 0	10 0
Caltanissetta . . .	coperto	—	14 6	3 8
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	16 2	9 3
Catania	1/4 coperto	mosso	14 2	6 8
Siracusa	1/2 coperto	molto agitato	15 4	11 8
Cagliari	1/4 coperto	mosso	18 5	4 5
Sassari	3/4 coperto	—	13 2	6 3

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*